

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

EX. ART. 71 D.LGS. 36/2023

Per l'affidamento di un contratto di
Accordo Quadro ad un unico operatore
della durata di 36 mesi avente ad oggetto:

Fornitura di materiale elettrico
e materiale per illuminazione pubblica

CIG:	A041C5BF32
CPV:	31230000-7

PRAT. 060/2023

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
ART. 1 NORME REGOLATRICI.....	5
ART. 2 PARTI CONTRAENTI.....	5
ART. 3 SEDE E DOMICILIAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI AI FINI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI.....	5
ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PRESSO LA COMMITTENTE.	6
ART. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PRESSO LA COMMITTENTE.	6
ART. 6 RESPONSABILE DEL CONTRATTO PRESSO L'ESECUTORE.	6
ART. 7 OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.....	6
ART. 8 DURATA E TERMINI DI EFFICACIA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.	7
ART. 9 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO	7
ART. 10 PREZZI UNITARI DA APPLICARE ALLE PRESTAZIONI.....	8
ART. 11 REVISIONE PREZZI.....	8
ART. 12 PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO	8
ART. 13 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	9
ART. 14 OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DELL'ESECUTORE.	10
ART. 15 OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI.....	10
ART. 16 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.	11
ART. 17 OBBLIGHI CONTRATTUALI DELLA COMMITTENTE.	11
ART. 18 RESPONSABILITÀ PER L'ESECUZIONE E ASSUNZIONE IN PROPRIO DELLE PRESTAZIONI.....	11
ART. 19 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.	12
ART. 20 CONTABILITÀ A MISURA.	12
ART. 21 VERIFICHE SULLA CONFORMITÀ DELLE FORNITURE.....	12
ART. 22 PRESUPPOSTI PER LA FATTURAZIONE.....	12

ART. 23 RITENUTE EX. ART. 30 COMMA 5 BIS DEL D.LGS. 50/2016.	12
ART. 24 PAGAMENTI.....	12
ART. 25 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
ART. 26 SPLIT PAYMENT	13
ART. 27 CAUZIONE DEFINITIVA	14
ART. 28 RECESSO.....	14
ART. 29 RECESSO PER GIUSTA CAUSA	14
ART. 30 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	14
ART. 31 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI	15
ART. 32 PENALI E SANZIONI CONTRATTUALI	15
ART. 33 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO - MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/2001- POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO- NORMATIVE VIGENTI E FUTURE.....	16
ART. 34 TUTELA DELLA PRIVACY - RISERVATEZZA	16
ART. 35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	16
ART. 36 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	16
ART. 37 CLAUSOLE ONEROSE.....	17

**ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA, PER 36 MESI, DI MATERIALE ELETTRICO
E MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

TRA

MANUELA GNIULI, nata a FIRENZE il 25/03/1963, la quale interviene ed agisce nel presente Contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale Rappresentante / Direttore Generale dell'Impresa **SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI**, con sede in Firenze Via Dei Della Robbia n. 47, C.F. e P. I.V.A. 06625660482, (nel prosieguo anche solo "SILFIspa" o "Committente");

E

GIAN FRANCO CORONGIU, nato a SAN GAVINO MONREALE (SU) il 26/07/1974, il quale interviene ed agisce nel presente Contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa COR.EL. SRL con sede legale in SAN GAVINO MONREALE (SU), Via ROMA, 51 (Cap. 09037), C.F./Partita IVA 02274940929 (di seguito anche esecutore/fornitore/appaltatore)

Premessa

- a. con delibera a contrarre SILFI Società Illuminazione Firenze e servizi smartcity Spa (di seguito denominata SILFIspa o committente) ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente contratto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice;
- b. il bando di gara è stato pubblicato su GU/S S248 785158-2023-IT
- c. con verbale del 15 e 16 febbraio 2024, il seggio di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- d. Con determina di aggiudicazione n. 027.24 del 03/04/2024 è stata approvata la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l'accordo quadro in favore di COR.EL. SRL, C.F./P.IVA: 02274940929;
- e. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. b) del Codice;
- f. l'aggiudicatario dell'accordo quadro (di seguito denominato Esecutore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali;
- g. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18 c.3 del Codice;
- h. restano ferme e vincolanti le previsioni di cui alla *lex specialis* e relativi allegati della predetta gara, nonché gli impegni ed obblighi assunti dall'esecutore, con la partecipazione alla gara, ivi compresi e specialmente quelli dedotti nella sua offerta economica;
- i. l'affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto di accordo quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- j. la stipula del presente accordo quadro non obbliga la committente a concludere i contratti applicativi con l'esecutore, e, conseguentemente, ad affidare le relative prestazioni, trattandosi di contratto normativo che definisce la disciplina da applicare agli eventuali contratti applicativi nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, e, ove previste, ulteriori condizioni di espletamento della fornitura;
- k. l'esecutore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso gli atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l. l'esecutore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente, con

la sottoscrizione del relativo allegato, le clausole e condizioni ivi riportate;

- m. il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come la *lex specialis* di gara, l'offerta economica, i listini prezzi di riferimento e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa nella versione aziendale "REV 02 del 30 maggio 2018, reperibili all'indirizzo www.firenzesmart.it;
- d) dalle disposizioni di cui al Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I singoli contratti applicativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma e dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Le clausole del contratto e dei contratti applicativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di contraddittorietà apparente ed effettiva tra gli atti contrattuali e/o i contratti applicativi, si applicano i criteri di interpretazione di cui al Codice Civile e ove permanga, le previsioni saranno applicate e interpretate in funzione della migliore tutela dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento sul quale, sarà operata valutazione da parte della Stazione Appaltante sentiti il RUP e il DEC.

SILFIspa provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 Parti contraenti.

Le parti contraenti del Contratto sono la committente e l'esecutore. L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto e deve eseguirle integralmente.

La committente è SILFIspa, che agirà per il tramite del RUP e del proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e del proprio personale ad esso ausiliario, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

Art. 3 Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni.

La committente SILFIspa è domiciliata presso la sede legale in Firenze, via Dei Della Robbia n. 47.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale.

L'esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in:

Via Roma, 51 – 09037 San Gavino Monreale (SU)

Tel. 070/7050206

PEC: corelforniture@pec.it

email: gare@corongiugroup.com

Tutte le comunicazioni tra le parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nel presente Contratto. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC o (per i

soggetti aventi sede in stati membri, tramite posta elettronica). Le variazioni non tempestivamente comunicate dall'esecutore non avranno alcun rilievo per la committente e le eventuali comunicazioni da essa effettuate presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti saranno comunque valide, essendo imputabile all'esecutore la mancata conoscenza della variazione.

Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento presso la committente.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 15 comma 3 del d. lgs. 36/2023, è l'Ing. Antonio Pasqua, reperibile presso la sede legale della committente.

Art. 5 Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la committente.

Ai sensi dell'art. 114 comma 1 del d. lgs 36/2023, il Direttore dell'Esecuzione per il presente Contratto è il Sig. Gabriele Benedetti.

Art. 6 Responsabile del Contratto presso l'esecutore.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, nei rapporti con la committente, il legale rappresentante dell'esecutore con la sottoscrizione del presente atto nomina quale responsabile del Contratto presso esso stesso esecutore il proprio dipendente delegato signor **Ivan Mereu** e lo delega ed autorizza ad agire in nome e per conto dell'esecutore medesimo, ai fini dell'esecuzione del Contratto e precisamente a:

- ricevere validamente i buoni d'ordine (contratti applicativi) e darvi seguito;
- ricevere validamente ogni ordine o disposizione di servizio o altra comunicazione che provengano dalla committente e darvi seguito;
- dirigere l'esecuzione del contratto;
- effettuare validamente comunicazioni alla committente;
- ricevere/effettuare validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione.

Contestualmente gli conferisce i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la committente ed ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'esecutore indica qui di seguito, riguardo al responsabile del contratto, i seguenti dati:

dati anagrafici IVAN MEREU

recapito telefonico 070/9375242

mobile 347/1176519

e-mail ivan@corongiugroup.com

PEC: corelforniture@pec.it

Ove ricorrano giustificati motivi, SILFIspa ha diritto di esigere dall'esecutore la sostituzione immediata di esso, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'esecutore, così come SILFIspa ha diritto a far allontanare dall'area di scarico il personale dell'esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.

Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'appalto, l'esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a SILFIspa.

Art. 7 Oggetto del contratto di accordo quadro

Il presente Contratto di Accordo quadro, disciplinato dall'art. 59 del d.lgs. 36/2023, detta le condizioni alle quali l'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi (buoni d'ordine) dell'Accordo quadro medesimo e che saranno qualificabili tutti e ciascuno come appalti di forniture.

L'esecutore, pertanto, si impegna a fornire, ove richiesto da SILFIspa, le seguenti prestazioni:

- a. Forniture di materiale elettrico e materiale per illuminazione pubblica, inerente le necessità risultanti dai diversi interventi di manutenzione o implementazione degli impianti di illuminazione pubblica, semaforici ed affini;

- b. Fornitura di beni supplementari e/o di beni complementari rispetto a quelli indicati dalla lettera a);

Per forniture SUPPLEMENTARI si intendono quelle aventi ad oggetto beni uguali o equivalenti a quelli oggetto del Contratto e per le quali la stazione appaltante potrà disporre variazioni in corso di esecuzione e determinare i nuovi relativi prezzi da applicare (con concordamento nuovi prezzi, nei termini e nei modi di legge e secondo le previsioni contrattuali).

Per forniture COMPLEMENTARI si intendono quelle aventi ad oggetto beni diversi da quelli oggetto del Contratto e per i quali il contratto e l'offerta economica formulata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, definiscono soltanto i corrispettivi complessivi stimati massimi ed i limiti entro i quali la stazione appaltante potrà indicare, in ragione del proprio fabbisogno effettivo, le specifiche tecniche e i prezzi unitari

- c. L'esecuzione dei servizi connessi alla fornitura come meglio specificati al successivo articolo "prestazioni comprese nel corrispettivo".

Art. 8 Durata e termini di efficacia del Contratto di Accordo quadro.

La DURATA del Contratto di ACCORDO QUADRO è stabilita in 36 MESI consecutivi dalla data di sottoscrizione.

Tutte le prestazioni oggetto del Contratto potranno essere utilizzate nei predetti termini di durata, a condizione che non sia esaurito l'importo del CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice, che costituisce causa di cessazione del Contratto alternativa al termine di durata (il Contratto verrà a cessare alternativamente nel momento in cui saranno: scaduti i termini di durata di 36 mesi, oppure consumato l'intero importo del corrispettivo contrattuale massimo).

Spirati i termini di durata indicati, il Contratto di Accordo quadro cesserà di avere efficacia tra le parti e non potrà essere più utilizzato per l'affidamento di contratti specifici applicativi, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo contrattuale massimo totale o quelli parziali non siano stati interamente consumati. In tali casi, le somme non spese resteranno nella disponibilità della committente e l'esecutore non potrà vantare su di esse alcun diritto o pretesa.

In ragione della eventuale durata dell'efficacia del Contratto inferiore ai 36 mesi previsti, l'esecutore non avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere emessi contratti specifici applicativi dopo la scadenza dei suddetti termini di validità ed efficacia del Contratto.

Art. 9 Corrispettivo contrattuale massimo

L'importo del CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO, comprensivo degli oneri della sicurezza, è pari a: Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Gli oneri sicurezza di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono stati valutati e sono pari a euro 0,00 (zero/00).

Gli oneri per la sicurezza diretti, ossia propri delle attività dell'impresa, sono propri dell'Esecutore.

Il corrispettivo massimo del presente Contratto di Accordo quadro costituisce unicamente limite massimo alla spesa che la committente potrà sostenere.

Ferma la possibilità per SILFIspa di spendere complessivamente una somma inferiore al totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero.

Il corrispettivo effettivamente da corrispondere sarà quello stabilito, in ragione delle prestazioni che ne formano oggetto, in ciascun Contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro e comunque per le sole prestazioni eseguite a regola d'arte e nei termini contrattuali. In mancanza di relativi contratti specifici applicativi, non sussiste alcun diritto di credito per l'esecutore in relazione a prestazioni che non siano oggetto di contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;

La committente non assume obblighi circa prestazioni minime da ordinare, e relativa tempistica, restando libera di ordinare, tramite contratti specifici applicativi, qualsiasi quantitativo entro il limite massimo stabilito dal Contratto di Accordo quadro;

Il corrispettivo ha sempre carattere onnicomprensivo e si intende remunerativo delle prestazioni e di tutte le eventuali ulteriori attività e prestazioni presupposte o comunque connesse, nessuna esclusa, che siano necessarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni affidata, secondo le prescrizioni imposte dalle regole

dell'arte, dalla scienza e dalla tecnica, dalla normativa vigente e da tutti i documenti di gara e contrattuali, ivi compresi e specialmente il Contratto e l'offerta economica dell'esecutore.

SILFIspa, nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto corrispettivo contrattuale massimo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, SILFIspa potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto valore complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 10 Prezzi unitari da applicare alle prestazioni

I PREZZI UNITARI delle forniture, come risultanti dall'applicazione dei ribassi offerti sui listini prezzi ufficiali di riferimento, saranno applicati alle prestazioni richieste ed indicate nei contratti applicativi.

Per le forniture di eventuali beni SUPPLEMENTARI ovvero analoghi, ma non identici, a quelli oggetto del Contratto si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale, utilizzando i predetti prezzi unitari del Contratto, ne determinerà l'incremento o la riduzione in ragione delle specifiche tecniche che andrà a modificare ed al relativo incremento o riduzione di costi di produzione, qualità ed utilità. Il prezzo determinato dalla committente sarà imposto all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Ove non opponga motivato rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove opponga tempestivo motivato rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore. In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da essa comunicata, dovendo l'esecutore accettarlo eseguire le prestazioni e semmai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve.

Per le forniture di eventuali beni COMPLEMENTARI ovvero diversi da quelli oggetto del Contratto si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale ne determinerà la misura partendo da un'analisi prezzi, nella quale terrà conto dei prezzi di mercato e dei prezzi di listino per la tipologia di beni scelta e della percentuale media di ribasso offerto dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione. La committente imporrà i nuovi prezzi all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Ove non opponga rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove opponga tempestivo rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore. In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da essa comunicata, dovendo l'esecutore accettarlo eseguire le prestazioni e semmai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve.

Art. 11 Revisione prezzi

I ribassi offerti in sede di presentazione dell'offerta resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento.

I listini prezzi ufficiali i cui riferimenti sono indicati nel fac-simile di modello di offerta resteranno validi per almeno i primi 12 mesi di durata dell'Accordo Quadro.

Decorsi i primi 12 mesi, in caso di variazione dei listini prezzi ufficiali del produttore, è facoltà dell'esecutore presentare apposita richiesta di aggiornamento e consegnare a SILFIspa, i nuovi listini ufficiali in vigore.

SILFIspa, si riserva di verificare, ai fini dell'accoglimento, la corrispondenza fra i nuovi listini prezzi forniti dall'esecutore e quelli vigenti al momento della richiesta, confrontando le variazioni anche con gli indici ISTAT di riferimento.

In caso di esito positivo, l'efficacia della richiesta decorre dal primo buono d'ordine successivo dall'eventuale accoglimento della stessa.

Art. 12 Prestazioni comprese nel corrispettivo

Il corrispettivo riconosciuto per ciascuna fornitura comprende e remunera il fornitore anche per tutte le prestazioni accessorie e spese sostenute a qualunque titolo. Il corrispettivo si intende onnicomprensivo e già remunerativo per tutte le prestazioni principali ed accessorie e per ogni altra presupposta o comunque necessaria per garantire l'esatto adempimento. Tra le quali si elencano le seguenti in modo esemplificativo e non tassativo/limitativo:

- a) trasporto e consegna presso la sede aziendale SILFIspa o presso il punto di consegna eventualmente da essa indicato

- b) spese di trasporto / imballaggio / confezionamento / carico / scarico ed eventuali oneri connessi, anche conseguenti al possibile deterioramento dei beni trasportati e da fornire
- c) mezzi e personale impiegati per trasporto/carico/scarico della fornitura
- d) spese di emissione fatture, documenti di trasporto, certificazioni dei beni forniti, documentazione allegata, schede e manuali d'uso e manutenzione
- e) elementi accessori.

Art. 13 Modalità di esecuzione delle prestazioni

13.1 – Condizioni generali di esecuzione dell'accordo quadro

Nell'esecuzione del Contratto di Accordo quadro:

- l'esecutore sottoscrive il Contratto nei termini indicati dalla committente obbligandosi, con la presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione del Contratto poi, a garantire l'immediata esecuzione di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi (buoni d'ordine) dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla committente;
- l'esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite ed in ipotesi accettate, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla committente;
- tutte le prestazioni che l'esecutore dovrà effettivamente eseguire, nonché i relativi quantitativi, prezzi (unitari e totali da corrispondere), termini, modi e luoghi di esecuzione, saranno precisati di volta in volta con i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e, limitatamente ad esse, accertato l'esatto adempimento, saranno dovuti i pagamenti. Il responsabile del procedimento potrà integrare o modificare i predetti contenuti, secondo le previsioni generali del Contratto di Accordo quadro;
- tali contratti applicativi potranno avere la forma semplificata del modulo o BUONO D'ORDINE, ferme tutte le condizioni di cui al relativo Contratto di Accordo quadro, e si intenderanno conclusi quindi accettati e perfettamente validi ed efficaci dal momento in cui risulteranno essere stati ricevuti dall'esecutore;

13.2 - Luoghi di consegna delle forniture

Le consegne dovranno essere effettuate, a cura, rischio e spese dell'esecutore, presso una delle seguenti sedi:

- Sede SILFIspa di Via Dei della Robbia, 47 – 50132 Firenze (FI) – Tel. 055/575396;
- Sede SILFIspa di Via Mayer, 4 – 50134 – Firenze (FI) - Tel. 055/575396;
- Eventuale altra destinazione all'interno comunque del territorio della città di Firenze o comuni confinanti

Ogni singolo Contratto applicativo potrà quindi prevedere, per quantità parziali, diversi punti di consegna come sopra specificato senza che questo comporti oneri economici a carico della committente (relative domande/eccezioni/riserve non saranno accolte).

Tutte le forniture sono “franco destinazione” e gli oneri di trasporto sono inclusi nel prezzo di fornitura, restando tutti a carico dell'esecutore.

Lo scarico dei materiali a terra dovrà avvenire a cura e spese dell'esecutore, con mezzi e personale proprio.

L'esecutore garantisce a proprio rischio che le forniture giungano alla committente in perfetto stato integre e pronte all'uso. Sono dunque a suo carico (oltre a trasporto e consegna) gli adempimenti ed i costi di qualunque natura e consistenza relativi alle modalità di imballaggio dei beni da consegnare.

L'esecutore potrà predisporre l'imballaggio nel modo che riterrà il più adeguato, privilegiando ove possibile l'utilizzo di euro pallet confezionati in modo da non danneggiare la merce e rendere la movimentazione degli stessi facilmente gestibile ed in sicurezza, anche dopo la consegna. Gli imballaggi dovranno essere conformi ai requisiti minimi di cui al Decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell'Ambiente ed a tutte le altre norme vigenti ed applicabili.

Gli eventuali euro pallet, ove richiesti, saranno restituiti al fornitore che dovrà ritirarli a propria cura e spese, oppure avviati a recupero a cura di SILFIspa.

13.3 – Tempi di consegna

I TEMPI DI CONSEGNA (TERMINI) saranno indicati da SILFIspa nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro. Saranno sempre ritenuti ESSENZIALI, ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni contrattuali.

Per quanto riguarda i termini di consegna, dove non altrimenti specificato, per “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi. Non saranno accolte eccezioni/domande e saranno respinte richieste di proroga e/o riserve, motivate sul fatto che uno o più termini indicati per le consegne possano cadere in giorni seguenti ad eventuali Festività o prima/durante/dopo l'eventuale periodo di chiusura aziendale estiva, e sul ritardo che ne possa in ipotesi derivare per l'esecutore. Detto ritardo sarà considerato NON giustificato, con tutte le conseguenze normative e contrattuali.

A titolo indicativo e non vincolante per SILFIspa, si comunica che i termini massimi di consegna abitualmente imposti all'esecutore, salvo quanto di seguito indicato, sono di sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento del relativo ordine.

I termini STIMATI di cui sopra NON hanno alcuna efficacia obbligatoria per la committente, la quale resta libera di inserire nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro termini diversi. Detti termini stimati costituiscono però parametro di riferimento per l'esecutore, il quale, tenuto conto dei predetti termini stimati, con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga (come si era obbligato con la presentazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione) a garantire l'adempimento per qualunque quantità e termine che saranno indicati nei contratti specifici, ivi compresi e specialmente quelli stimati e sopra indicati.

L'obbligo è assunto dall'esecutore unitamente alla sua attestazione (resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, con ogni conseguenza di legge) sull'effettivo possesso dei requisiti speciali (di capacità) e quindi sull'effettiva capacità ed organizzazione di impresa necessarie a tal fine.

Il rispetto dei termini di consegna costituisce elemento ESSENZIALE dell'obbligazione dell'esecutore, che dovrà garantirlo a prescindere dalla collocazione della sua stessa sede o dalle sue eventuali soggettive esigenze organizzative, senza poter addebitare a SILFIspa alcun onere o costo aggiuntivo.

Eventuali ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati a SILFIspa fornendo adeguata motivazione. La committente si riserva in tal caso di concordare tempi diversi con l'esecutore senza applicazione di penali, o di procedere all'applicazione delle penali previste nel corrispondente paragrafo.

13.4 – Staff tecnico

L'esecutore, rinnovando l'impegno assunto e dichiarato in sede di offerta (ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, con ogni conseguenza di legge) conferma di essere in grado di mettere a disposizione della stazione appaltante, senza oneri a carico di SILFIspa, uno staff tecnico dotato delle necessarie competenze, per fornire indicazioni e suggerimenti per la scelta e l'utilizzo di eventuali nuovi prodotti elettromeccanici, elettronici, illuminotecnici e domotica.

Art. 14 Obblighi generali e specifici dell'esecutore.

L'esecutore assume verso SILFIspa tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente Accordo quadro.

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini che SILFIspa potrà rivolgergli.

Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi di cui ai contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.

L'esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'Accordo quadro, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da SILFIspa ed a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati, che si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte di SILFIspa) termini essenziali ed inderogabili. La mancanza di forma scritta e sottoscritta, priva di consistenza ed efficacia giuridica e contrattuale ogni possibile atto o comportamento, anche per fatti concludenti, che possa astrattamente far presumere prorogati termini o modificate altre condizioni contrattuali che comunque resteranno ferme ed immutate tra le parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e sottoscritto dalla committente.

Art. 15 Obblighi preliminari e continuativi.

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e

specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di SILFIspa, tutta la relativa documentazione.

L'esecutore, a richiesta della committente, è tenuto a comunicare a richiesta di SILFIspa i nominativi (e a richiesta altresì le matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro posizione in azienda, la condizione lavorativa, il trattamento normativo contributivo e retributivo dovuto e quello effettivamente praticato) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'esecuzione, anche con specifica indicazione dei giorni e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente eseguite (e del CCNL ad essi applicabile), ai fini dell'esecuzione della prestazione.

A richiesta della committente, prima della stipula del presente Accordo quadro e anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale Buono d'ordine, l'esecutore è obbligato a fornire a SILFIspa tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da SILFIspa secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'esecutore le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del Contratto, ai fini dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico dell'esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso SILFIspa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell'esecutore medesimo.

Art. 16 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

L'Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Esecutore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dal Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 17 Obblighi contrattuali della committente.

SILFIspa non garantisce un minimo di ordini e di prestazioni che in ogni caso richiederà all'esecutore, quindi non assume alcun obbligo di acquisto e di pagamento verso l'esecutore, se non quelli che deriveranno dagli eventuali ordini (contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro) che gli vorrà rivolgere nel periodo di validità dell'Accordo quadro.

SILFIspa si obbliga, per il caso in cui dovesse rivolgere ordini all'esecutore, ad attenersi alla disciplina dell'Accordo quadro.

Art. 18 Responsabilità per l'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei termini e nei luoghi indicati dalla committente, direttamente dall'esecutore che sottoscrive il presente Contratto. L'esecuzione nei luoghi e nei termini indicati costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. L'esecutore dovrà quindi provvedervi a propria cura spese e rischio. L'esecutore potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini della prestazione, soltanto nei limiti di legge e, configurandosi tali rapporti come subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzione fornisca alla committente tutta la documentazione necessaria per

i relativi controlli adempimenti ed autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione proposta dall'esecutore, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappalti e/o sub-contratti, è per legge non meritevole di accoglimento e quindi sarà in ogni caso respinta, non potendo la committente agire legittimamente in modo diverso. Si applica l'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Art. 19 Subappalto e avvalimento.

Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al d.lgs. 36/2016.

La committente, ove sia stata richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti ed a tracciare la filiera di produzione e consegna dei beni forniti. L'esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

Art. 20 Contabilità a misura.

L'importo del corrispettivo per ciascun Contratto specifico applicativo sarà contabilizzato "a misura" (moltiplicando le quantità fornite per i relativi prezzi unitari risultanti applicando sul listino di riferimento il relativo ribasso offerto).

Art. 21 Verifiche sulla conformità delle forniture

Si rinvia a quanto indicato all'articolo 8 delle Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa.

Art. 22 Presupposti per la fatturazione.

Le fatture potranno essere emesse con cadenza mensile, salvo non conformità riscontrate da parte del DEC e/o del RUP.

Si ricorda che la legge di stabilità n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato. A partire dal 1° Gennaio 2019 tutte le fatture dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), secondo le regole tecniche fissate dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture trasmesse con modalità differenti non saranno considerate fiscalmente valide e si intenderanno pertanto non emesse. Ai fini di consentire di ottemperare all'obbligo sopra descritto, si riporta il **Codice Univoco Ufficio** di SILFIspa: **7Q6TFS – PEC: fatturefirenzsmart@pec.it.**

Art. 23 Ritenute ex. art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d. lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di SILFIspa del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si precisa che è richiesta l'indicazione esplicita in fattura dell'importo delle ritenute (imponibile con a dedurre il valore ritenute). Ad ultimazione appalto, seguirà la fatturazione finale a svincolo delle ritenute applicate, previa autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla norma sopracitata.

Art. 24 Pagamenti

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario a **sessanta giorni** data fattura fine mese, previa acquisizione di D.U.R.C. in corso di validità attestante la regolarità contributiva dell'esecutore e previa verifica del versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973/602 e ss.mm.ii.

Silfipa non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ai tempi di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In nessun caso i pagamenti potranno essere considerati come accettazione del servizio prestato, né di materiali difettosi o come liberazione delle responsabilità dell'impresa esecutrice derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13

agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.) riportato nel presente contratto.

Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'esecutore è tenuto a comunicare a SILFIspa gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo.

La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all'appalto.

Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti, relativi al contratto di cui trattasi e pertanto, L'esecutore, si impegna ad inviare a SILFIspa copia dei contratti instaurati tra L'esecutore stesso e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti (anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione), e a dare immediata comunicazione a SILFIspa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta inteso che il presente contratto verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In considerazione di quanto sopra, si considera valida, salvo comunicazioni contrarie, la dichiarazione sostitutiva a termini di legge relativa alla comunicazione degli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto, inviata dall'esecutore.

Si precisa che non verranno prese in considerazione indicazioni di coordinate bancarie/banche di appoggio diverse da quelle di cui alla dichiarazione sostitutiva, anche laddove indicate in fattura.

Il CIG comunicato, dovrà essere tassativamente riportato sullo strumento finanziario scelto per il pagamento: se RIBA, indicato tassativamente dall'esecutore nel campo disponibile di testo; se B/B, direttamente da SILFIspa al momento del pagamento della fattura nel campo “causale”.

Si informa comunque che nelle fatture emesse dall'esecutore dovrà essere tassativamente riportato quanto segue:

- l'indicazione del suddetto conto dedicato;
- il CIG da noi comunicato, numero che sarà a sua volta da noi riportato, al momento del pagamento della fattura stessa, sul bonifico bancario come sopra indicato.

Art. 26 Split payment

L'art. 1 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ha esteso l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti IVA, così detto “Split Payment”, anche a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, alle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, alle società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali e alle società quotate in borsa inserite nell'indice FTSE della Borsa Italiana.

La scrivente società, avente natura giuridica di società per azioni a totale partecipazione pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, rientra nel campo di applicazione del provvedimento così detto “*Split Payment*”.

Pertanto le fatture emesse nei confronti della scrivente dovranno riportare la seguente dicitura: “Fattura emessa ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 – Scissione dei pagamenti”

SILFI spa sarà tenuta a versare all'Erario l'IVA indicata dai fornitori e a pagare a quest'ultimi solo l'imponibile.

Si rinvia per il resto a quanto indicato all'art. 12 delle Condizioni Generali di Appalto Rev. 02 del 15 maggio 2018.

Art. 27 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia n. 753641549 rilasciata da Allianz Spa dell'importo di € 40.000,00 (in lettere quarantamila/00), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore di SILFIspa.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di SILFIspa, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'esecutore. In caso di inadempimento a tale obbligo, SILFIspa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

SILFIspa ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente contratto.

Art. 28 Recesso

SILFIspa ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto o dai singoli buoni d'ordine, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a SILFIspa.

Ai sensi dell'art. 123 del d. lgs. 36/2023, in caso di recesso di SILFIspa, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (e riferiti ai buoni d'ordine emessi dalla Stazione Appaltante) oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture indicate nei **buoni d'ordine** e non eseguite (ridotto di un quinto ai sensi dell'art. 120 comma 9)

Art. 29 Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti SILFIspa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 30 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 cc SILFIspa ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Fornitore, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola in caso di grave e colpevole inadempienza nell'esecuzione del contratto (ritardi/impossibilità di eseguire la prestazione/violazione del Codice etico e di comportamento/violazione degli obblighi della sicurezza/ violazione delle norme in materia ambientale, intercorsa mancanza dei requisiti ex. art. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023 e qualora sia accertata la carenza della polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT) con validità non inferiore alla durata dell'affidamento e/o delle ulteriori polizze richieste).

Art. 31 Divieto di cessione del contratto, Cessione dei crediti

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 del Codice, è fatto divieto all'esecutore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 co.12 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a SILFIspa. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG** del presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 32 Penali e sanzioni contrattuali

La committente applicherà una penale pari al **1%** del valore corrispondente al quantitativo non consegnato di ogni contratto applicativo, dopo i primi 2 giorni di ritardo; per ogni giorno di ulteriore ritardo viene applicata una penale aggiuntiva pari allo **0,2%** sino ad un massimo del **10%** dell'importo contrattuale (dell'ordinazione), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali, determinate d'ufficio dalla committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da SILFIspa al fornitore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero incapianti. Non dovrà a tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né la verifica finale di conformità o il verbale di regolare esecuzione, potendo operare la compensazione automaticamente ed immediatamente.

Qualora il fornitore avesse accumulato penali, complessivamente considerate, per un importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In ogni caso è fatto salvo a favore di SILFIspa il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico degli esecutori tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal loro inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione. L'esecutore terrà SILFI indenne da ogni danno e conseguentemente da ogni eventuale addebito anche economico, che dovesse derivare da eventuali inidoneità o malfunzionamento dei beni forniti, ovvero anche dal mancato rispetto delle condizioni e dei termini di esecuzione, e dunque anche dall'eventuale ritardo nelle consegne, ivi compresi e specialmente per i danni che dovessero subire in ipotesi il Comune di Firenze e gli utenti, beneficiari del servizio pubblico reso da SILFI spa.

In caso di grave danno conseguente a grave violazione di un esecutore, SILFIspa potrà procedere alla risoluzione del Contratto ovvero all'esecuzione in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente ed immediatamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza dover attendere l'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da SILFIspa nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di forniture, l'esecutore che abbia subito tale sanzione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da SILFIspa in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con SILFIspa. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e SILFIspa potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del Contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di SILFIspa al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno di un esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

La compensazione automatica fonderà il diritto per SILFIspa di trattenere immediatamente ed automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

Art. 33 Codice etico e di comportamento - modello organizzativo d.lgs 231/2001- politica per la salute e sicurezza sul lavoro- normative vigenti e future

Il Fornitore DICHIARA:

- di aver preso visione della POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di SILFIspa, pubblicata sul sito istituzionale www.silfi.it e di impegnarsi altresì ad adottare una condotta in linea con i principi della suddetta politica
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e che SILFIspa adotta un proprio Modello di Gestione ed Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- di essere a conoscenza e rispettare il “Codice Etico e di Comportamento” di SILFIspa, le norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibili sul sito istituzionale di SILFIspa

SI OBBLIGA

- a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nel “Codice Etico e di Comportamento” di SILFIspa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC), di SILFIspa segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
- a fornire all'Organismo di Vigilanza (OdV) segnalazioni, anche di natura ufficiosa, relative alla potenziale commissione di reati previsti dal Decreto in oggetto

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che l'Organismo di Vigilanza (OdV) di SILFIspa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per le attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con SILFIspa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, SILFIspa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

Art. 34 Tutela della Privacy - Riservatezza

Si rinvia a quanto indicato all'art. 26 e 27 delle Condizioni Generali di Appalto Rev. 02 del 15 maggio 2018.

Art. 35 Definizione delle controversie – Foro competente

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 211, 212 e 213 del d. lgs 36/2023. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del d. lgs 36/2023.

In caso di controversie che dovessero scaturire dall'interpretazione e/o applicazione delle presenti condizioni generali di appalto e della eventuale altra documentazione contrattuale, resta competente il Foro di Firenze essendo il luogo in cui dovranno eseguirsi le prestazioni da dedurre in giudizio.

Art. 36 Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrale ed essenziale del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Il Bando
- Il Disciplinare;
- I listini prezzi ufficiali di riferimento;

- Elenco marche e categorie materiale di interesse
- L’Offerta Economica compilata e sottoscritta dall’affidatario;
- La domanda di partecipazione;
- Modello DGUEe;
- La Cauzione definitiva;
- Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa REV. 0.2 DEL 30/05/2018
- Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Art. 37 Clausole onerose

Il presente contratto è sottoscritto con la modalità della firma digitale.

In conseguenza di ciò le clausole onerose, di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sono approvate dall’Appaltatore mediante la firma digitale di apposito documento informatico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, nella data risultante dalle firme stesse e comprovata da marcatura temporale, da:

- Sig.ra: MANUELA GNIULI
- Sig.: GIAN FRANCO CORONGIU